

## TUTELA DEL DIRITTO AL NOME

di Andrea Sabatini, Funzionario Doganale

Un'indagine che voglia prendere in considerazione il problema della tutela del diritto al nome non può prescindere da una sia pur breve analisi dell'istituto che la riguarda.

Ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, ivi compresa la persona giuridica, ha diritto all'identità personale, cioè ad essere riconosciuto in base al nome che porta.

Proprio per questo motivo questo diritto è un diritto personalissimo (è infatti uno dei diritti della personalità), proprio perché di pertinenza esclusiva della persona che ne è titolare, ed assoluto in quanto può essere fatto valere erga omnes.

Il diritto al nome trova fondamento negli articoli 6, 7, 8, 9 del Codice civile.

Venendo in particolare all'oggetto in trattazione, la tutela trova fondamento in diverse norme del codice civile a seconda dell'ottica in cui viene considerato l'uso del nome.

Parte della dottrina ha così evidenziato che la responsabilità per indebito uso del nome e per la lesione che ne deriva trovi fondamento nell'articolo 2059 del codice civile, venendo a configurarsi un danno non patrimoniale (morale) sia pur con il limite della previsione del risarcimento nei casi previsti dalla legge.

Tuttavia non manca chi abbia rinvenuto, con riferimento alla gestione delle banche dati, nell'articolo 2050, un'altra norma a fondamento della tutela di che trattasi, configurando l'indebito e lesivo uso del nome una responsabilità aggravata per l'esercizio di attività pericolose, in considerazione delle gravi conseguenze lesive che un uso improprio del nome può comportare.

In effetti l'avvento della legge 675 e 676 /96 e successivamente del codice della privacy n. 196/03, ha evidenziato il problema del trattamento dei dati

personali -ivi compreso il nome-alla cui non corretta gestione ha riconnesso rilevanti sanzioni soprattutto nell'ipotesi in cui vengano usati in modo sconsiderato e senza il consenso del titolare.

E' inoltre importante il richiamo dell'articolo 7 al risarcimento del danno: sembra essere quest'ultimo un riferimento alla responsabilità aquiliana ex articolo 2043, nelle ipotesi in cui vi sia dolo o colpa.

In quest'ultimo caso occorre stabilire il nesso di causalità tra la condotta dolosa o colposa e l'eventum danni, con la conseguente esclusione dei casi di forza maggiore e caso fortuito.

L'articolo 7 del codice civile , per l'appunto dedicato alla tutela del diritto al nome, ammette, oltre alla richiesta giudiziale della cessazione del fatto lesivo, anche il risarcimento dei danni.

La violazione del diritto al nome è tutelabile attraverso l'esperimento dell'azione di reclamo – in caso di contestazione del legittimo uso del nome (in questo caso non è necessaria la dimostrazione della lesione) - e con l'azione di usurpazione in caso di uso indebito del nome come nel caso di una rappresentazione teatrale o cinematografica in cui uno dei personaggi abbia il nome di una persona estranea alla rappresentazione stessa.

L' azione di usurpazione non è ammissibile nel caso in cui si faccia legittimo uso del nome come nell'ipotesi di un atto di citazione, nè costituisce usurpazione il legittimo uso del nome per indicare il titolare del nome ad esempio all'interno di una rappresentazione teatrale, anche se, in questo caso, occorre indagare sulla eventuale lesione del diritto alla privacy.

La competenza a giudicare in materia di tutela del diritto al nome spetta al tribunale ex articolo 9, comma 2 del cpc.

L'uso di un nome falso costituisce reato penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 494 c.p. che prevede la reclusione fino ad un anno per chi attribuisce a sè o ad altri un falso nome.

L'articolo 8 del codice civile ammette la tutela del diritto al nome anche da parte di chi abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette.

Scopo del legislatore in questo caso è ovviamente la tutela del gruppo familiare.

Il Codice civile appresta apposita tutela anche nei confronti dello pseudonimo: l'articolo 9 del codice civile, infatti, la equipara a quella prevista dall'articolo 7 c.c.

La condizione perché si rientri nell'ambito della norma di che trattasi è che sia chiaro che un determinato pseudonimo faccia riferimento ad una persona bene identificabile come nel caso dell'appellativo "Totò", pseudonimo usato per indicare il noto attore.

E' appena il caso di precisare che nel concetto di nome sono ricompresi anche i titoli nobiliari ai sensi della XIV disposizione transitoria della Costituzione: dopo la loro soppressione, infatti, essi sono stati aggiunti al nome stesso e dunque ne fanno parte integrante.

Il nome, inoltre, anche ai fini della tutela, è comprensivo del prenome e del cognome di famiglia che si acquisisce dal padre e non dalla madre e può essere cambiato ai sensi del DPR n. 396/2000 che detta norme anche in relazione ai limiti nella sua scelta.